

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento	inquinamento@regione.fvg.it suaa@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Ö&^q Á »ÁG EDE ÓÁ^|ÁG EF DEGG SAPI - PN/AIA/88

Revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto n. 1852 del 6 agosto 2013, come modificata con il decreto n. 1149 del 19 maggio 2016, relativa all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETA' SEMPLICE presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 e sue modifiche e integrazioni, recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", la quale prevede che il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento (di seguito indicato come Servizio competente) curi gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 6 agosto 2013, che autorizza l'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dalla SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETÀ SEMPLICE (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN), via Santo Stefano, 32, frazione Gradisca, identificata dal codice fiscale 01084640935, presso l'installazione sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda

(PN),
via Grave, 31, frazione Cosa;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1149 del 19 maggio 2016, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1852/2013;

Preso atto della sentenza TAR del Friuli Venezia Giulia n. 114/2021;

Vista la nota prot. n. REP_PROV_PN/PN-SUPRO/0013514 del 23 novembre 2021, assunta, nella medesima data, al protocollo regionale n. 64175, con la quale lo sportello SUAP del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN) ha inviato al Gestore il decreto del Direttore del Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile n. 5704 del 15 novembre 2021, che adotta, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi, che costituisce **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, a favore della SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETA' SEMPLICE, per l'impianto sito in via Grave, 31, in Comune di San Giorgio della Richinvelda, foglio n. 17, mapp. n. 628-635-636, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- 1) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato "211110 ZECCHINI SRL PARERE EMISSIONI" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale, alle condizioni contenute nell'allegato "20211111 Presa d'atto acustica" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che l'ottenimento, da parte della Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice, dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui al decreto regionale n. 5704/2021, per l'allevamento suinicolo sito nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Grave, 31 e gli accertamenti effettuati dall'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) consentono la revoca dell'autorizzazione integrata ambientale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere alla revoca dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 6 agosto 2013 come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1149 del 19 maggio 2016;

DECRETA

Art. 1 – Revoca autorizzazione integrata ambientale

1. E' revocata l'autorizzazione integrata ambientale assentita con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 6 agosto 2013 come modificata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1149 del 19 maggio 2016, rilasciata a favore della SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETA' SEMPLICE con sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN), via Santo Stefano, 32, frazione Gradisca, identificata dal codice fiscale 01084640935.

Art. 2 – Disposizioni finali

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice, al Comune di San Giorgio della Richinvelda, ad ARPA SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, all'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO), e al Ministero della Transizione Ecologica.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, con sede in Trieste, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ambd2

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Ö^&^d Á »ÁFI JDEF ÓÁ^|ÁJBEÍ DEFÍ STINQ - PN/AIA/88

Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione, da parte della Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della Direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della Direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 6 agosto 2013, che autorizza l'esercizio dell'installazione della SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETÀ SEMPLICE (di seguito indicata come Gestore) con sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN), via Santo Stefano, 32, frazione Gradisca, identificata dal codice fiscale 01084640935, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Grave, 31, frazione Cosa;

Vista la nota prot. n. 23644 / P / GEN /DPN del 15 luglio 2015, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 19150, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha inviato il Rapporto conclusivo dell'attività di controllo ordinario per l'anno 2015;

Preso atto che nel summenzionato Rapporto, ARPA ha proposto di rimuovere dall'autorizzazione integrata ambientale, le seguenti prescrizioni:

- 1) allegato B al decreto n. 1852/2013, prescrizione 3 "*deve essere rispettato il d.lgs 30/12/1992 n. 534*", in quanto norma di natura sanitaria abrogata dal d.lgs 122 del 07/07/2011. Attività non prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell'ARPA FVG;
- 2) allegato B al decreto n. 1852/2013, prescrizione 4 "*deve essere rispettato il d.lgs 26/03/2001 n. 146*", in quanto norma di natura sanitaria. Attività non prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell'ARPA FVG;
- 3) allegato B al decreto n. 1852/2013, prescrizione 5 "*deve essere rispettato il d.lgs n. 53/2004*", in quanto norma di natura sanitaria abrogata dal d.lgs 122 del 07/07/2011. Attività non prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 6 del 03/03/1998, legge istitutiva dell'ARPA FVG;
- 4) allegato B al decreto n. 1852/2013, prescrizioni 12 e 13 "*i contenitori degli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 07/04/2006 e nel Codice di buona pratica agricola*" e "*le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio dei materiali non palabili devono essere coperte ... omissis ...*", in quanto il liquami vengono trattati nell'impianto di biogas aziendale;

Ritenuto, per quanto sopra esposto:

- 1) di accogliere parzialmente la sopra menzionata proposta di ARPA, rimuovendo dall'autorizzazione integrata ambientale le prescrizioni 3, 5, 12 e 13, indicate nell'Allegato B al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 6 agosto 2013, relative, rispettivamente, al rispetto delle norme di cui al d.lgs 534/1992, al rispetto delle norme di cui al d.lgs 53/2004, al soddisfacimento, per i contenitori degli effluenti zootecnici, delle norme tecniche riportate nel DM 7 aprile 2006 e nel codice di buona pratica agricola e alla copertura delle vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili;
- 2) di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 1852 del 6 agosto 2013;

DECRETA

E' modificata l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata, a favore della SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETÀ SEMPLICE con sede legale nel Comune di Spilimbergo (PN), via Santo Stefano, 32, frazione Gradisca, identificata dal codice fiscale 01084640935, con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1852 del 6 agosto 2013, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Grave, 31, frazione Cosa.

Art. 1 – Modifica dell'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato B, al decreto n. 1852 del 6 agosto 2013, viene sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui al decreto n. 1852/2013.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice, al Comune di San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG SOC Pressioni sull'Ambiente e SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO B

PRESCRIZIONI:

La capacità produttiva massima per ciclo prevista dall'allevamento è di 2.028 capi pesanti oppure 3.120 capi leggeri.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- 1) dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- 2) dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- 3) dal D.M. 7 aprile 2006.

Il gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- 1) la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorogene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- 2) il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo deve essere verificato costantemente, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 20 cm;
- 3) lo spargimento dei liquami sui lotti agricoli dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni dettate dal Codice di Buona Pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999), e tener conto delle disposizioni di cui alla LR 2/2006 (art. 6, commi da 18 a 21);
- 4) qualora si dovessero piantare altre barriere vegetali o sostituire le esistenti ove non avessero attecchito:
 - dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone;
 - dovranno essere scelte specie arboree ed arbustive a diverso portamento e con potenzialità di crescita differenziata per creare una barriera pluristratificata, in modo da aumentarne l'efficienza per quanto riguarda la mitigazione degli effetti paesaggistici;
 - la profondità o spessore della barriera dovrà essere attentamente valutato in relazione all'inserimento ambientale della barriera stessa;
 - dovrà essere verificata la possibilità di connettere la barriera predetta in modo tale da poterla raccordare con le siepi già esistenti;
 - le zone destinate a verde dovranno essere mantenute con cura. Le piante che non attecchiranno dovranno essere sollecitamente sostituite in modo tale che le barriere verdi adempiano agli scopi per i quali sono state previste;
- 5) per il completamento ed il mantenimento della sistemazione a prato nell'area prossima ai capannoni, dovrà essere utilizzata una miscela di semi di specie erbacee autoctone;
- 6) per quanto attiene il capannone A si prescrive che i liquami vengano rapidamente allontanati dall'interno del fabbricato e che la fossa sottostante non funga da vasca di stoccaggio.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE, ENERGIA E POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - PN/AIA/88

Decreto n. 1852

Trieste, 6 AGO. 2013

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6 lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg).

**SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO
SOCIETA' SEMPLICE**

IL DIRETTORE

Visto il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal citato decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI, alla Parte seconda, del decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

Visto il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006”;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

Vista la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Vista la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante “D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva”;

Visto il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 “Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca”) recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

Visti i commi da 22 a 24, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Visto l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Vista la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

Vista la domanda del 27 settembre 2012, pervenuta il 9 novembre 2012, con la quale la SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETA' SEMPLICE con sede legale in Comune di Spilimbergo (PN), via Santo Stefano, 32, frazione Gradisca, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto esistente per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg, di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Grave, 31, frazione Cosa;

Considerato che l'impianto di cui alla citata istanza del 27 settembre 2012, è soggetto ad autorizzazione integrata ambientale a seguito di un previsto ampliamento dell'attività, dall'attuale capacità di 988 posti suino, fino alla capacità complessiva di 2028 posti;

Ritenuto pertanto di considerare la domanda presentata dalla Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, quale istanza per l'esercizio di un nuovo impianto, così come definito all'articolo 5, comma 1, lettera i-sexies, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. STINQ-37371-PN/AIA/88 del 15 novembre 2012, con la quale il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, di seguito denominato Servizio competente, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006, l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

Vista la nota prot. n. STINQ-37371-PN/AIA/88 del 15 novembre 2012, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'AATO Interregionale "Lemene", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Società;

Considerato che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 30 novembre 2012, dell'annuncio previsto dall'articolo 29 quater, comma 3, del d.lgs 152/2006;

Considerato, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, dell'articolo 29 quater, comma 4, del d.lgs 152/2006;

Visto il verbale della prima seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 30 gennaio 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Società ha presentato l'attività svolta presso lo stabilimento di San Giorgio della Richinvelda e ha dichiarato che la capacità produttiva dell'impianto è di 2.500 posti suino;
- il rappresentante dell'ARPA ha consegnato ed illustrato la nota prot. n. 362 del 24 gennaio 2013, con la quale vengono richieste integrazioni documentali;
- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 5501/ISP/DP del 30 gennaio 2013, con la quale l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" ha comunicato di non rilevare motivi o pareri ostativi al rilascio dell'autorizzazione integrata

ambientale alla Società Agricola Zecchini Vittorino e Mirco Società Semplice;

- la Conferenza di servizi, dopo approfondita discussione ha sospeso i propri lavori, in attesa della documentazione integrativa richiesta da ARPA, che la Società dovrà trasmettere alla Regione, in numero di 6 copie, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del verbale della Conferenza stessa;

Vista la nota prot. n. STINQ-4049-PN/AIA/88 del 1 febbraio 2013, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'AATO Interregionale "Lemene" e alla Società, copia del Verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 30 gennaio 2013;

Vista la nota prot. n. 5437/2013/2013 del 22 gennaio 2013, trasmessa tramite posta elettronica certificata, con la quale la Provincia di Pordenone ha chiesto integrazioni documentali;

Vista la nota prot. n. STINQ-5049-PN/AIA/88 del 8 febbraio 2013, con la quale il Servizio competente ha inviato alla Società copia della citata nota della Provincia di Pordenone datata 22/01/2013, al fine di dare riscontro alla richiesta integrativa dell'Ente medesimo;

Vista la nota del 23 marzo 2013, trasmessa tramite Posta elettronica certificata, con la quale la Società ha chiesto una proroga, di 30 giorni, per la presentazione delle integrazioni documentali richieste da ARPA Dipartimento provinciale di Udine, in sede di Conferenza di servizi del 30 gennaio 2013;

Vista la nota prot. n. STINQ-11852-PN/AIA/88 del 3 aprile 2013, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga richiesta;

Vista la nota del 26 aprile 2013, trasmessa con Posta elettronica certificata in data 3 maggio 2013, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Provincia di Pordenone con la nota prot. n. 5437/2013/2013 del 22 gennaio 2013;

Vista la nota del 22 maggio 2013, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. STINQ-18725-PN/AIA/88 del 30 maggio 2013, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", le integrazioni documentali fornite dalla Società;

Visto il Verbale della seconda seduta della Conferenza di servizi svoltasi in data 19 giugno 2013, dal quale risulta, tra l'altro, che:

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota trasmessa con posta elettronica certificata in data 14 giugno 2013, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone ha formulato delle osservazioni;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota trasmessa con posta elettronica certificata in data 18 giugno 2013, con la quale la Provincia di Pordenone ha trasmesso il parere di competenza;

- il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta

dal Servizio competente;

- la Conferenza di servizi dopo aver valutato, modificato ed integrato la Relazione istruttoria proposta dal Servizio competente, ha proceduto alla sua approvazione;

Preso atto che il Comune San Giorgio della Richinvelda, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene" e la Società, non hanno partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 19 giugno 2013 e che, per effetto dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Vista la nota prot. n. STINQ-21749-PN/AIA/88 del 26 giugno 2013, con la quale il Servizio competente ha inviato, al Comune San Giorgio della Richinvelda, alla Provincia di Pordenone, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Pordenone, all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", all'AATO Interregionale "Lemene" e alla Società, copia del Verbale della conferenza di servizi svoltasi in data 19 giugno 2013;

Considerato che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29 ter, del d.lgs. 152/2006;

Constatata la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

Visto l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

Art. 1 - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'esercizio di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2000 posti suini da produzione di oltre 30 Kg), sito in Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN), via Grave, 31, frazione Cosa, da parte della SOCIETA' AGRICOLA ZECCHINI VITTORINO E MIRCO SOCIETA' SEMPLICE con sede legale in Comune di Spilimbergo (PN), via Santo Stefano, 32, frazione Gradisca, identificata dal codice fiscale 01084640935.

Art. 2 - La presente autorizzazione integrata ambientale costituisce autorizzazione allo scarico (capo II, del titolo IV, della parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 3 - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Art. 4 - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati nell'**allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato nell'**allegato C** al decreto stesso.

Art. 5 - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato.

Art. 6 - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

Art. 7 - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 8 - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 9 - L'Ente di controllo (ARPA) accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

Art. 10 - L'Ente di controllo (ARPA) comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 11 - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

Art. 12 - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

Art. 13 - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a **versare ad ARPA** la tariffa stessa, secondo le modalità previste all'articolo 6, comma 1, del citato decreto ministeriale e all'articolo 6, comma 23bis, della legge regionale n. 2/2006, che qui di seguito vengono indicate:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, trasmettendo la relativa quietanza ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

Art. 14 - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

Art. 15 - Il gestore dell'impianto, alla chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

Art. 16 - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

Art. 17 - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

Art. 18 - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonchè i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Art. 19 - Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



DIRETTORE DEL SERVIZIO
ott. ing. Pierpaolo Gubertini



ambd2

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC

L'allevamento oggetto dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale è situato in zona E.5 di preminente interesse agricolo, catastalmente censito al mappale n.628, foglio n.17 del Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN).

L'impianto ricade in un ambito agricolo collocato tra i centri abitati di Cosa, Pozzo ed il Fiume Tagliamento limitato da arginatura artificiale che segue la direzione del percorso dell'alveo, da nord a sud.

All'interno dell'azienda attualmente vi sono i seguenti locali:

- Capannone A e Capannone B; sup. cat.le Ha 00.64.00 - superficie coperta Ha 00.27.27
- un impianto a biogas e le relative vasche di stoccaggio sono ubicate sul mappale adiacente n.635, foglio n.17 del Comune di San Giorgio della Richinvelda: sup. cat.le Ha 00.47.6.

Nel raggio di ricaduta delle emissioni di 1 km dal perimetro dell'impianto, sono presenti:

Attività produttive	Un allevamento zootecnico 200 m a sud
Case di civile abitazione	Centro urbano fraz. Cosa a 300 m NW Centro urbano fraz. Pozzo a 400 m SW
Scuole, ospedali, etc.	No
Impianti sportivi e/o ricreativi	No
Infrastrutture di grande comunicazione	No
Opere di presa idrica destinate al consumo umano	No
Corsi d'acqua, laghi, mare, etc.	Alveo del fiume Tagliamento (argine a circa 150 m Est)
Riserve naturali, parchi	No
Pubblica fognatura	No
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	Metanodotto a confine sul lato Est del mappale n.628

Non risultano adottati o in fase di adozione specifici piani regionali, provinciali o di bacino o di risanamento ambientale.

GENERALITA'

L'attività oggetto dell'istanza autorizzativa consiste nell'allevamento intensivo di suini da ingrasso a ciclo chiuso ed è stata avviata nel 2003 con la costruzione del capannone A con una capienza pari a 988 capi pesanti/ciclo oppure 1.520 capi leggeri/ciclo. Nel 2011 la società ha realizzato un

ulteriore capannone B con una capienza pari a 1.040 capi pesanti/ciclo oppure 1.600 capi leggeri/ciclo, per un totale di 2.028 capi pesanti allevati per ciclo oppure 3.120 capi leggeri/ciclo.

CICLI PRODUTTIVI

Il processo di allevamento, svolto mediante contratto di soccida, inizia con l'introduzione nei box dei lattinzoli per la fase di post-svezzamento, seguita dalle fasi di magronaggio e di ingrasso finale.

Il ciclo di allevamento inizia con l'introduzione nei box di circa 2.300 suinetti per proseguire fino al raggiungimento del peso di 110 kg/capo. Al superamento di questa soglia vengono consegnati al Soccidante circa 272 capi (del peso di 110 kg/capo) per poi proseguire l'ingrasso dei 2.028 capi rimanenti fino al raggiungimento di un peso compreso tra 130 e 160 kg/capo.

L'alimentazione viene somministrata allo stato fluido utilizzando siero di latte proveniente da caseifici e mangimi differenziati per fasi, integrati con vitamine, aminoacidi, sali minerali e fitasi, forniti direttamente dal Soccidante.

Questi interventi (classificati come BAT) consentono di migliorare l'indice di conversione degli alimenti nonostante la riduzione di proteine dalla dieta e di migliorare l'assimilabilità del fosforo. Ciò consente di incidere significativamente sulle caratteristiche degli effluenti sotto il profilo della riduzione dei contenuti in Azoto ed in Fosforo dell'escreto.

Ogni ciclo di ingrasso dura circa 7 mesi al termine del quale vengono effettuate le operazioni di pulizia e disinfezione, vuoto sanitario ed eventuali manutenzioni per una durata di circa 30 giorni che consentono di effettuare circa 1,5 cicli di ingrasso/anno.

Sistema di alimentazione

L'alimentazione viene preparata miscelando il mangime con il siero di latte all'interno di due serbatoi dai quali si diramano le linee di distribuzione che raggiungono i singoli trugoli.

Sistema di climatizzazione

Per ogni capannone sono presenti n.2 finestrate disposte su tutta la lunghezza dei fabbricati ed un cupolino sul colmo per regolare il ricambio dell'aria all'interno dei ricoveri.

L'impianto di climatizzazione è composto da 4 centraline dotate di sensori della temperatura e umidità collocate all'interno dei ricoveri che regolano automaticamente l'apertura delle finestrate e dei cupolini (ventilazione naturale) ed eventualmente attivano l'impianto di raffrescamento nei mesi estivi.

ENERGIA

Produzione e consumo di energia

L'azienda ha installato un impianto per la produzione di energia elettrica, autorizzato con "Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili in Comune di San Giorgio della Richinvelda" che utilizza il biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica del liquame suino e da biomasse vegetali. L'impianto è dotato di un generatore della potenza di 250 kW e funzionante per circa 8.000 ore/anno al netto dei fermo-macchina necessari alle operazioni di manutenzione.

Le emissioni prodotte dall'impianto a biogas sono riconducibili ai gas di scarico (prevalentemente composti da biossido di carbonio e acqua) prodotti dalla combustione del biogas (prevalentemente composto da metano, biossido di carbonio e idrogeno).

L'attività non prevede l'utilizzo di energia termica. I consumi elettrici sono riconducibili all'utilizzo dell'impianto di illuminazione, di alimentazione e di climatizzazione per un totale di 11 MWh ca utilizzati nel 2011.

L'esercizio e la costruzione dell'impianto è stato autorizzato con Autorizzazione unica rilasciata in data 05/07/2007 dal Comune di San Giorgio della Richinvelda - prot. 4882/UURB.

PRELIEVO IDRICO

Le operazioni di pulizia dei locali di allevamento, eseguite per mezzo di idropulitrice ad alta pressione, richiedono mediamente circa 3.285 m³/anno di acqua.

Il raffrescamento dei ricoveri viene realizzato solo in caso di necessità durante i mesi estivi; si stima un consumo pari a circa 2 m³/anno di acqua con punte di prelievo di circa 0,1 m³/giorno.

L'approvvigionamento idrico è fornito dall'acquedotto comunale.

I consumi di acqua per i servizi igienici si stimano in circa 5 m³/anno mediante misuratori di portata: contatore di utenza acquedotto.

Consumo specifico stimato per unità di prodotto (suino): 0,95 m³/suino = 3.292 m³ / (2.300 capi x 1,5 cicli/anno).

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Le emissioni in atmosfera risultano oltremodo ridotte, in quanto l'allevamento non effettua lo stoccaggio delle deiezioni, ma le avvia al processo di digestione anaerobica. Lo stoccaggio del digestato, che inizia circa un mese dopo che il liquame è stato immesso nel ciclo, risulta meno problematico sotto il profilo delle emissioni rispetto al liquame fresco.

Emissioni in acqua

È presente uno scarico civile per le acque bianche derivanti dai locali di servizio, vuotante in un pozzo perdente con pre-trattamento effettuato per mezzo di vasca condensa-grassi.

Emissioni sonore

L'impianto non produce apprezzabili emissioni sonore che comunque sono così identificabili:

- movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime (diurno, discontinuo e reversibile);
- movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi (diurno, discontinuo e reversibile); il posizionamento dell'allevamento rispetto ai fabbricati residenziali azzerà le possibilità che l'attività in esame possa arrecare disturbo sonoro ai residenti. La comprovata perizia nell'esecuzione delle operazioni di allevamento nonché l'assenza di azioni-interventi di disturbo costituiscono prevenzione contro forme anche occasionali di inquinamento acustico.

Rifiuti

La gestione dei rifiuti è affidata ad una ditta specializzata che provvede al ritiro in azienda. La produzione di rifiuti è limitata agli involucri dei medicinali veterinari e agli imballaggi dei mangimi e integratori alimentari.

Il monitoraggio viene effettuato a giorni alterni; nel caso di reperimento di capi in sofferenza si provvede immediatamente ad isolarli per il successivo intervento veterinario. Le carcasse vengono congelate e stoccate in apposita cella refrigerata in attesa della consegna a ditta specializzata.

Deiezioni animali

I liquami prodotti dall'attività di allevamento vengono avviati rapidamente all'impianto di digestione anaerobica per essere in seguito avviati all'utilizzazione agronomica.

Il digestato viene prelevato per mezzo di apposito carbotto dotato di piatto deviatore che consente di effettuare uno spandimento a bassa pressione prevenendo la formazione di aerosol. Lo spandimento superficiale viene seguito da aratura per interrare rapidamente i reflui distribuiti



ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.

1. buone pratiche agricole		
1.1 buone pratiche di allevamento	stato di attuazione 1	note
attuazione di programmi di informazione formazione del personale	applicata	
accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	applicata	
predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	non pertinente	
programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	non applicata	
1.2 riduzione dei consumi idrici		
pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idro-pultrici	applicata	
esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	non pertinente	
manutenzione continua della rete idrica	applicata	
utilizzo di sistemi antispreco	non pertinente	non viene utilizzata acqua per l'abbeveramento. L'alimentazione viene somministrata in forma liquida utilizzando siero di latte
1.3 riduzione dei consumi energetici		
separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	non pertinente	
corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda	non pertinente	
controllo e calibrazione dei sensori termici	applicata	
ri-circolazione dell'aria calda	non pertinente	

adeguata coibentazione dei tunnel	applicata	
manutenzione continua dell'impianto	non pertinente	
disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	non pertinente	
1.4 buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua	applicata	
esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	applicata	
rispetto di una distanza di almeno 5 metri dai corsi d'acqua naturali	applicata	
2 tecniche nutrizionali		
alimentazione per fasi	applicata	
alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	applicata	
alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	applicata	
integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	applicata	
integrazione della dieta con altri additivi	applicata	
riduzione delle emissioni dai ricoveri		
3 mtd per la riduzione di nh3 dai ricoveri suinicoli		
3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso		
pavimento totalmente fessurato (ptf) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	applicata	solamente sul capannone di recente costruzione "b"
pavimento totalmente fessurato (ptf) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	non applicata	
pavimento totalmente fessurato (ptf) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	non applicata	
pavimento parzialmente fessurato (ppf) con fossa sottostante a pareti verticali	non applicata	
pavimento parzialmente fessurato (ppf) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	

pavimento parzialmente fessurato (ppf) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	non applicata	
pavimento parzialmente fessurato (ppf) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	non applicata	
pavimento parzialmente fessurato (ppf) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
pavimento parzialmente (ppf) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
pavimento parzialmente fessurato (ppf) con raschiatore nella fossa sottostante	non applicata	
pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	non applicata	
pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	non applicata	
pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	non pertinente	
3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)		
gabbie con pavimento totalmente grigliato (ptg) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	non pertinente	
gabbie con pavimento totalmente grigliato (ptg) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	non pertinente	
gabbie con pavimento totalmente grigliato (ptg) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	non pertinente	
gabbie con pavimento totalmente grigliato (ptg) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	non pertinente	
gabbie con pavimento parzialmente grigliato (ppg) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente	non pertinente	

gabbie con pavimento parzialmente grigliato (ppg) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	non pertinente	
3.3 suini in post-svezzamento		
box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (ptf) o grigliato (ptg) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	applicata	solamente sul capannone di recente costruzione "b"
gabbie con pavimento totalmente grigliato (ptg) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	non applicata	
box gabbie con pavimento totalmente grigliato (ptf) o grigliato (ptg) e fossa sottostante con raschiatore	non applicata	
box gabbie con pavimento totalmente fessurato (ptf) o grigliato (ppg) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	non applicata	
box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (ppf) o grigliato (ppg) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	non applicata	
box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (ppf) e sistema a doppia climatizzazione	non applicata	
box con pavimento parzialmente grigliato (ppg) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	non applicata	
box con pavimento parzialmente grigliato (ppg), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
box con pavimento parzialmente grigliato (ppg) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	non applicata	
box con pavimento parzialmente fessurato (ppf) o grigliato (ppg) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	non applicata	
box con pavimento parzialmente grigliato (ppg) e raschiatore nella fossa sottostante	non applicata	
box con pavimento parzialmente fessurato (ppf) o grigliato (ppg) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	non applicata	
box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	non applicata	

5 trattamenti aziendali degli effluenti		
separazione meccanica del liquame suino	non applicata	
aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	non applicata	
trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	non applicata	
compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	non applicata	
trattamenti anaerobici con recupero di biogas	applicata	
evaporazione e disidratazione del liquame suino	non applicata	
6 riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)		
stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	non pertinente	
per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	non pertinente	
6.1 riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	applicata	
basamenti e pareti impermeabilizzate	applicata	
svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	applicata	
doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	non applicata	
miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	applicata	
<p>copertura delle vasche:</p> <p>-coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende;</p> <p>-coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (leca), poliestere espanso (eps) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame</p>	applicata	presenza di crosta naturale sul digestato

7. riduzione delle emissioni dallo spandimento		
spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	applicata	
spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	non applicata	
spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	non applicata	
spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection — open slot)	non applicata	
spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection — closed slot)	non applicata	
presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	non pertinente	
interramento entro le 24 ore (palabili)	non pertinente	



ALLEGATO B

La capacità produttiva massima per ciclo prevista dall'allevamento è di 2.028 capi pesanti oppure 3.120 capi leggeri.

Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- dal D.M. 7 aprile 2006;
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n, 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n° 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

Il gestore dell'impianto deve adempiere alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali;
- il livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo deve essere verificato costantemente, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 20 cm;
- lo spargimento dei liquami sui lotti agricoli dovrà essere effettuato seguendo le indicazioni dettate dal Codice di Buona Pratica agricola (D.M. 19 aprile 1999), e tener conto delle disposizioni di cui alla LR 2/2006 (art. 6, commi da 18 a 21);
- qualora si dovessero piantare altre barriere vegetali o sostituire le esistenti ove non avessero attecchito:
 - Dovranno essere utilizzate specie arboree ed arbustive autoctone;
 - Dovranno essere scelte specie arboree ed arbustive a diverso portamento e con potenzialità di crescita differenziata per creare una barriera pluristratificata, in modo da aumentarne l'efficienza per quanto riguarda la mitigazione degli effetti paesaggistici;
 - La profondità o spessore della barriera dovrà essere attentamente valutato in relazione all'inserimento ambientale della barriera stessa;
 - Dovrà essere verificata la possibilità di connettere la barriera predetta in modo tale da poterla raccordare con le siepi già esistenti;
 - Le zone destinate a verde dovranno essere mantenute con cura. Le piante che non attecchiranno dovranno essere sollecitamente sostituite in modo tale che le barriere verdi adempiano agli scopi per i quali sono state previste.
- per il completamento ed il mantenimento della sistemazione a prato nell'area prossima ai capannoni, dovrà essere utilizzata una miscela di semi di specie erbacee autoctone;
- per quanto attiene il capannone A si prescrive che i liquami vengano rapidamente allontanati dall'interno del fabbricato e che la fossa sottostante non funga da vasca di stoccaggio.

Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.

- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili devono essere coperte ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:

1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende

2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame;



ALLEGATO C



PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 c.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

Il Piano potrà essere soggetto a revisione sulla base del quadro informativo ottenuto a seguito dell'esame dei dati del Piano di Monitoraggio e Controllo o di indicazioni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento (asportazione lettiera, pulizia concimaia asportazione rifiuti ecc.)

Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo almeno pari alla durata dell'Autorizzazione Integrata Ambientale i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;

- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1- Responsabilità

	Soggetti	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	Società Agricola ZECCHINI VITTORINO E MIRCO s.s.	ZECCHINI VITTORINO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Pordenone

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Dipartimento di Udine gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2- Procedure di carattere gestionale

AZIONE DI VERIFICA	METODO	FREQUENZA	REG.	UNITA' DI MISURA
1.1 Stabulazione				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	registrazione anomalie ed interventi	
1.2 Sistema idrico				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	mc/giorno
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Settimanale	registrazione Anomalie ed interventi	
Manutenzione vasca Imhoff	Svuotamento fanghi	Annuale	Documento ditta autorizzata, data intervento	mc
1.3 Materie Prime				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/ accasamento	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi, (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	Quantità
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
1.4 Sistema Energetico				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Bimestrale	registrazione	kWh
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
Consumo GPL		alla consegna	registrazione	litri

1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui				
Monitoraggio liquami	Analisi SS-Ph-N-P-Cu-Zn-Na	Triennale	registrazione	mc
	Quantitativo stoccato	Trimestrale		
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo tenuta vasche	Annuale/allo svuotamento	registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dispositivi di carico/scarico contenitori degli effluenti	Controllo visivo	Al momento dell'utilizzo	registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	registrazione anomalie ed interventi	
1.6 Mantenimento e pulizia				
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Trattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Verifiche di legge su recipiente a pressione (serbatoio GPL)	Controllo integrità ed efficienza strumenti di sicurezza e controllo	Indicata dalla vigente normativa sui recipienti a pressione	Documento ditta autorizzata data intervento	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
1.7 Rifiuti				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità		
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari			
1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	registrazione	

Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da emissioni odorigene, la Società dovrà effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative.

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n. 3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – Indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo/die
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo/die
Consumo di acqua	litri per capo/die
Consumo di mangime	kg per capo /die

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del D.M. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (cinque anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	<ul style="list-style-type: none">- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione;- un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione;- un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione;	3

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, si raccomanda al soggetto autorizzato, di contattare ARPA nel primo anno di validità dell'autorizzazione integrata ambientale, al fine di verificare quali controlli l'Agenzia regionale intende effettivamente svolgere nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione, al termine del relativo anno solare.

Per i successivi anni di validità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

consistenza del bestiame allevato e quantità di effluenti prodotti

SUINI

categoria	stabilizzazione	N° capi (1)	giorni occupazione/anno (2)	peso vivo		azoto all'anno		liquame	liquame	metano	metano
				medio per capo (kg) (3)	mediamente presente nell'anno (t) (4)	kg/di bov/anno (5)	tot (kg)/anno (6)				
accrescimento e ingrasso S.GIORGIO D.R.	box a pavimento interamente fessurato	2028	320	90	160,0	110	17601,9	37	5921		
accrescimento e ingrasso S.GIORGIO D.R.	box a pavimento interamente fessurato	272	280	70	14,6	110	1606,7	37	540		
accrescimento e ingrasso SPILIMBERGO	box a pavimento interamente fessurato	1440	320	90	113,6	110	12498,4	37	4204		
accrescimento e ingrasso SPILIMBERGO	box a pavimento interamente fessurato	160	280	70	8,6	110	945,1	37	318		
biomassa vegetale per impianto biogas							3744,0		1872		
TOTALE		3900,0			296,8		36396,1		12855		0,0

Sistema di rimozione delle deiezioni:

Il liquame viene prelevato tramite apposito carbototte.

Tipo di alimentazione e stima dei consumi idrici (descr. tipo di alimentazione e fonte di appr. idrico):

Tipo di alimentazione: broda composta da siero di latte e mangime specifico, differenziato per fasi di crescita, addizionato di integratori e fitasi, fornito dal soccidante (azienda di primaria importanza a livello nazionale)

Fonte di approvvigionamento idrico: acquedotto.

N° corpi aziendali	21
N° appezzamenti	6
N° appezzamenti in zone vulnerabili da nitrati	0
Superficie aziendale totale (SAT) in ha	145,55
Superficie agricola utilizzata (SAU) in ha	135,82
Superficie destinata ad uso non produttivo in ha	9,73
SAU ricadente in zona vulnerabile in ha	0
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha	0
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in ha	135,82
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha	135,82

caratteristiche degli effluenti:

	N kg/m ³
Digestato	2,75
Liquame suino	2,97

rapporto azoto totale prodotto/terreno utilizzato

Zone vulnerabili da nitrati

	a	b	c
	terreno utilizzato (ha)	azoto totale prodotto (kg)	rapporto b/a
TOTALE	0,00	0	0

Zone ordinarie

	a	b	c
	terreno utilizzato (ha)	azoto totale prodotto (kg)	rapporto b/a
	135,82	48896	360
TOTALE	135,82	48896	360

N.B.: il rapporto b/a deve essere minore di 340 kg/ha per anno e per le zone vulnerabili da nitrati deve essere minore di 170 kg/ha per anno.

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici (breve descrizione):

Gli effluenti vengono sparsi uniformemente sui terreni ed interrati immediatamente ovvero sparsi in copertura su coltura in atto.

Macchine e attrezzature utilizzate per la distribuzione:

Tipologia macchina o attrezzatura	Titolo di disponibilità
carbotte con capacità pari a 20 mc	proprietà

Distanza tra i contenitori di stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento

C.Aziend.	Località	Distanza massima
1-11	S. Giorgio della Richinvelda	10
12-21	Spilimbergo	10

Dati catastali del terreno		Identificativo Catastale				Sup. Cat. (mq)	Tipo conduzione	USO DEL SUOLO	
Proy	Comune	Sez	Fog	Part	Sub			Uso	Sup. Util. (mq)
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		5	202		19440	AFFITTO	SEMINATIVO	19031
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		5	203		15960	AFFITTO	SEMINATIVO	15636
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		5	204		8840	AFFITTO	SEMINATIVO	8715
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		14	100		11440	AFFITTO	SEMINATIVO	10253
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		14	341		8560	AFFITTO	SEMINATIVO	7962
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	132		9150	AFFITTO	SEMINATIVO	9150
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	133		1680	AFFITTO	SEMINATIVO	1676
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	136		5430	AFFITTO	SEMINATIVO	5430
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	137		2910	AFFITTO	SEMINATIVO	2900
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	138		1560	AFFITTO	SEMINATIVO	1560
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	140		860	AFFITTO	SEMINATIVO	849
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	141		11490	AFFITTO	SEMINATIVO	10787
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	142		1150	AFFITTO	SEMINATIVO	1089
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	143		460	AFFITTO	SEMINATIVO	400
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	144		780	AFFITTO	SEMINATIVO	734
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	146		700	AFFITTO	SEMINATIVO	343
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	148		650	AFFITTO	SEMINATIVO	607
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	149		590	AFFITTO	SEMINATIVO	511
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	150		760	AFFITTO	SEMINATIVO	688
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	151		3800	AFFITTO	SEMINATIVO	3800
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	152		1000	AFFITTO	SEMINATIVO	913
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	154		860	AFFITTO	SEMINATIVO	793
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	155		880	AFFITTO	SEMINATIVO	729
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	156		730	AFFITTO	SEMINATIVO	673
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	158		3120	AFFITTO	SEMINATIVO	2097
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	314		5610	AFFITTO	SEMINATIVO	5610
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	316		770	AFFITTO	SEMINATIVO	770
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	321		970	AFFITTO	SEMINATIVO	885
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	323		570	AFFITTO	SEMINATIVO	500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		17	324		1920	AFFITTO	SEMINATIVO	1920

PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	326		3090 AFFITTO	SEMINATIVO	3044
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	329		2010 AFFITTO	SEMINATIVO	1462
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	406		1310 AFFITTO	SEMINATIVO	1300
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	407		2300 AFFITTO	SEMINATIVO	2300
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	417		530 AFFITTO	SEMINATIVO	500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	481		1020 AFFITTO	SEMINATIVO	1000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	482		5300 AFFITTO	SEMINATIVO	5300
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	483		760 AFFITTO	SEMINATIVO	721
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	484		6360 AFFITTO	SEMINATIVO	6360
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	485		7030 AFFITTO	SEMINATIVO	7030
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	487		5260 AFFITTO	SEMINATIVO	4896
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	601		4540 AFFITTO	SEMINATIVO	3867
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	603		1730 AFFITTO	SEMINATIVO	1600
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	605		710 AFFITTO	SEMINATIVO	600
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	607		1110 AFFITTO	SEMINATIVO	927
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	608		5725 AFFITTO	SEMINATIVO	5600
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	611		2155 AFFITTO	SEMINATIVO	2000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	612		1615 AFFITTO	SEMINATIVO	1500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	614		2115 AFFITTO	SEMINATIVO	1982
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	615		16540 AFFITTO	SEMINATIVO	2300
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	617		13295 AFFITTO	SEMINATIVO	12394
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	619		8160 AFFITTO	SEMINATIVO	8160
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	620		840 AFFITTO	SEMINATIVO	629
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	622		260 AFFITTO	SEMINATIVO	256
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	623		2335 AFFITTO	SEMINATIVO	1802
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	625		585 AFFITTO	SEMINATIVO	300
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	627		265 AFFITTO	SEMINATIVO	162
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	638		7510 AFFITTO	SEMINATIVO	7334
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	640		6945 AFFITTO	SEMINATIVO	6945
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	18	0		30000 ALTRO	SEMINATIVO	30000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	18	0		70000 ALTRO	SEMINATIVO	70000
PN	SPLIMBERGO	16	9		22660 AFFITTO	SEMINATIVO	22300
PN	SPLIMBERGO	16	11		9880 AFFITTO	SEMINATIVO	9413
PN	SPLIMBERGO	16	12		3870 AFFITTO	SEMINATIVO	3684
PN	SPLIMBERGO	16	15		43440 AFFITTO	SEMINATIVO	43440
PN	SPLIMBERGO	16	18		21050 AFFITTO	SEMINATIVO	20021
PN	SPLIMBERGO	16	69		6210 AFFITTO	SEMINATIVO	6000

PN	SPILIMBERGO		16	70		24850	AFFITTO	SEMINATIVO	24850
PN	SPILIMBERGO		16	71		56430	AFFITTO	SEMINATIVO	56093
PN	SPILIMBERGO		16	84		3870	AFFITTO	SEMINATIVO	3870
PN	SPILIMBERGO		16	87		12000	ALTRO	SEMINATIVO	11905
PN	SPILIMBERGO		17	628		7400	ALTRO	SEMINATIVO	7248
PN	SPILIMBERGO		17	629		37780	ALTRO	SEMINATIVO	35800
PN	SPILIMBERGO		31	655		2770	ALTRO	SEMINATIVO	2300
PN	SPILIMBERGO		32	468		3450	ALTRO	SEMINATIVO	3000
PN	SPILIMBERGO		32	483		17265	ALTRO	SEMINATIVO	15800
PN	SPILIMBERGO		33	19		7590	ALTRO	SEMINATIVO	6000
PN	SPILIMBERGO		33	26		76530	ALTRO	SEMINATIVO	74117
PN	SPILIMBERGO		42	11		26000	ALTRO	SEMINATIVO	23500
PN	SPILIMBERGO		53	51		3340	AFFITTO	SEMINATIVO	3000
PN	SPILIMBERGO		53	52		2540	AFFITTO	SEMINATIVO	2540
PN	SPILIMBERGO		53	53		5220	AFFITTO	SEMINATIVO	5188
PN	SPILIMBERGO		53	55		7550	AFFITTO	SEMINATIVO	7178
PN	SPILIMBERGO		54	67		9500	AFFITTO	SEMINATIVO	9000
PN	SPILIMBERGO		54	69		1880	AFFITTO	SEMINATIVO	1764
PN	SPILIMBERGO		54	70		960	AFFITTO	SEMINATIVO	558
PN	SPILIMBERGO		54	71		19100	AFFITTO	SEMINATIVO	18956
PN	SPILIMBERGO		54	76		9070	AFFITTO	SEMINATIVO	1081
PN	SPILIMBERGO		54	76			AFFITTO	SEMINATIVO	7817
PN	SPILIMBERGO		54	77		3700	AFFITTO	SEMINATIVO	3547
PN	SPILIMBERGO		54	78		4950	AFFITTO	SEMINATIVO	4774
PN	SPILIMBERGO		54	79		9570	AFFITTO	SEMINATIVO	9315
PN	SPILIMBERGO		54	80		9730	AFFITTO	SEMINATIVO	9730
PN	SPILIMBERGO		54	81		6570	AFFITTO	SEMINATIVO	5949
PN	SPILIMBERGO		54	82		6620	AFFITTO	SEMINATIVO	5600
PN	SPILIMBERGO		54	107		3510	AFFITTO	SEMINATIVO	2000
PN	SPILIMBERGO		54	107			AFFITTO	SEMINATIVO	1497
PN	SPILIMBERGO		54	109		11250	AFFITTO	SEMINATIVO	11245
PN	SPILIMBERGO		54	113		11040	AFFITTO	SEMINATIVO	7317
PN	SPILIMBERGO		54	114		23260	AFFITTO	SEMINATIVO	22294
PN	SPILIMBERGO		54	145		3600	AFFITTO	SEMINATIVO	3373
PN	SPILIMBERGO		54	146		2160	AFFITTO	SEMINATIVO	2001
PN	SPILIMBERGO		54	147		1960	AFFITTO	SEMINATIVO	1843
PN	SPILIMBERGO		54	148		1570	AFFITTO	SEMINATIVO	1494

PN	SPILIMBERGO		54	149		1550	AFFITTO	SEMINATIVO	1472
PN	SPILIMBERGO		54	159		6060	AFFITTO	SEMINATIVO	5819
PN	SPILIMBERGO		54	160		11370	AFFITTO	SEMINATIVO	11000
PN	SPILIMBERGO		54	162		5920	AFFITTO	SEMINATIVO	5967
PN	SPILIMBERGO		54	196		2970	AFFITTO	SEMINATIVO	2000
PN	SPILIMBERGO		54	196			AFFITTO	SEMINATIVO	931
PN	SPILIMBERGO		54	203		4510	AFFITTO	SEMINATIVO	4441
PN	SPILIMBERGO		54	293		9530	AFFITTO	SEMINATIVO	9032
PN	SPILIMBERGO		54	355		3443	ALTRO	SEMINATIVO	1800
PN	SPILIMBERGO		54	355			ALTRO	SEMINATIVO	700
PN	SPILIMBERGO		54	366		9305	ALTRO	SEMINATIVO	2700
PN	SPILIMBERGO		55	28		11780	AFFITTO	SEMINATIVO	11509
PN	SPILIMBERGO		55	29		3580	AFFITTO	SEMINATIVO	3553
PN	SPILIMBERGO		55	30		4040	AFFITTO	SEMINATIVO	4070
PN	SPILIMBERGO		55	58		3870	AFFITTO	SEMINATIVO	3485
PN	SPILIMBERGO		55	587		11386	AFFITTO	SEMINATIVO	10520
PN	SPILIMBERGO		56	202		2190	AFFITTO	SEMINATIVO	2190
PN	SPILIMBERGO		56	355		3990	AFFITTO	SEMINATIVO	3990
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		20	277		9750	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	9620
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		12	228		565	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		12	230		249	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	200
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		12	232		793	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	600
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		12	234		3817	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	3600
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	215		1880	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	1700
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	216		1710	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIVAIO VITICOLO	1300
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	217		960	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIVAIO VITICOLO	700
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	218		510	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIVAIO VITICOLO	500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	219		1340	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	226		13470	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	10991
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	229		4790	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	1900
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	229		4790	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIVAIO VITICOLO	2000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	231		3440	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	100
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		31	231		3440	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIVAIO VITICOLO	3000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		11	50		5890	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	5700
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		11	51		6900	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	6500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		12	36		32460	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	20400
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA		13	138		13590	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	12000

PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	14	29	7780	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	7500
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	14	142	4200	in convenzione con FORNASIER ERMES	VIGNETO	4000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	46	537	123640	in convenzione con BUSINELLO RENATO	VIGNETO	122000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	46	538	6640	in convenzione con BUSINELLO RENATO	SEMINATIVO	6400
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	46	539	8630	in convenzione con BUSINELLO RENATO	SEMINATIVO	8300
PN	SPILIMBERGO	55	24	3840	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	3600
PN	SPILIMBERGO	55	25	7880	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	7600
PN	SPILIMBERGO	55	26	2510	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	2400
PN	SPILIMBERGO	55	27	2620	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	2400
PN	SPILIMBERGO	55	22	2090	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	1900
PN	SPILIMBERGO	55	23	2220	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	2000
PN	SPILIMBERGO	55	324	7550	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	7100
PN	SPILIMBERGO	56	262	970	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	800
PN	SPILIMBERGO	56	338	3290	in convenzione con CIVIDIN MARIA LINA	SEMINATIVO	3000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	5	253	31370	in convenzione con TESAN AUGUSTO	SEMINATIVO	31000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	27	454	13480	in convenzione con TESAN AUGUSTO	VIGNETO	13000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	17	646	26010	in convenzione con TESAN AUGUSTO	SEMINATIVO	24900
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	24	844	19415	in convenzione con TESAN AUGUSTO	SEMINATIVO	16800
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	14	354	41400	in convenzione con TESAN AUGUSTO	SEMINATIVO	40700
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	13	285	37030	in convenzione con TESAN AUGUSTO	SEMINATIVO	37000
PN	SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA	16	766	21150	in convenzione con TESAN AUGUSTO	SEMINATIVO	21100
		TOTALE HA		145,55		TOTALE HA	135,82

PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

Quantità di liquame in m³:

	Azoto al campo kg N/anno	Titolo kg/m ³	Quantità prodotta m ³ /anno
Totale digestato (proveniente dall'impianto di S. Giorgio d. Rich.):	22.953	2,75	8.333
Totale liquame suino (proveniente dall'allevamento di Spilimbergo):	13.444	2,97	4.522

4. Piano di utilizzazione dell'azoto:

Cultura		ASPORTAZIONI		APPORTI										TOTALE APPORTI AZOTO					
		Superficie Y (l/ha)	TOTALE ASPORTAZIONI COLTURALI (B x Y)	APPORTI FISSI			CONCIMAZIONE CHIMICA			EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO				TOTALE AZOTO	TOTALE INN				
				N _c	N _p	A _{ri}	TOTALE APPORTI FISSI	F _c	K _c	FC * K _c	CONCIMAZIONI E CHIMICA N/ha	EPOCA (*)	F ₀ LIQUAME			F ₀ DIGESTATO		EFFLUENTI 10/ha	
Y (l/ha)	B (kg/t)	N _c	N _p	A _{ri}	TOTALE APPORTI FISSI	F _c	K _c	FC * K _c	CONCIMAZIONI E CHIMICA N/ha	EPOCA (*)	M _c	K _g Azoto/m ³ c	K _g Azoto/m ³ c	M _c	TOTALE AZOTO LIQUAME	TOTALE AZOTO DIGESTATO	EFFLUENTI 10/ha		
MAIS GRANELLA APPORTI FISSI																			
MAIS GRANELLA																			
MAIS GRANELLA TOTALE		69,6535	25,00	350,00	25,00	2,024,09					3400	2,97	60	6700	2,75	60	10,081,09	10,081,09	199,42
MAIS TRINCIATO APPORTI FISSI																			
MAIS TRINCIATO																			
MAIS TRINCIATO TOTALE		19,4533	6,00	360,00	25,00	485,31					904	2,973	60	1800	2,75	60	2,974,75	2,974,75	235,81
ORZO APPORTI FISSI																			
ORZO																			
ORZO APPORTI FISSI																			
ORZO TOTALE		3,3394	6	120,00	25,00	233,49					100	2,973	60	200	2,75	60	330,53	330,53	61,43
PRATI APPORTI FISSI																			
PRATI																			
PRATI APPORTI FISSI																			
PRATI TOTALE		3,3394	2,5	100,00	20,00	64,60					15	2,973	60	28	2,75	60	46,27	46,27	22,61
VIGNETO APPORTI FISSI																			
VIGNETO																			
VIGNETO APPORTI FISSI																			
VIGNETO TOTALE		22,0611	15	120,00	20,00	441,62					100	2,973	60	200	2,75	60	330,53	330,53	23,05
VIVAI VITICOLO APPORTI FISSI																			
VIVAI VITICOLO																			
VIVAI VITICOLO APPORTI FISSI																			
VIVAI VITICOLO TOTALE		0,7500	15	120,00	65,00	46,75					3	2,973	60	5	2,75	60	8,26	8,26	18,15
Totale		135,82									4522			8333			22952		

in conclusione il Piano di Utilizzazione Agronomica ha evidenziato come gli apporti di azoto organico e chimico sono inferiori alle asportazioni massime indicate nell'allegato 4 del Programma di azione

IL COMPILATORE

Data 12/10/2012